

Udine, 4 aprile 2017

## **È stato rinnovato il Contratto Collettivo Regionale del settore Legno-Arredo della regione Friuli Venezia Giulia**

Ieri 3 aprile 2017 è stato firmato il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del legno, arredamento e mobili del Friuli Venezia Giulia, con durata dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2019.

È stato sottoscritto per la parte datoriale dai presidenti regionali di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, e di Cna Paolo Brotto, mentre per la parte sindacale dai segretari regionali Filca-Cisl Gianni Barchetta, Fillea-Cgil Simonetta Chiarotto e Emiliano Giareghi e Feneal-Uil Mauro Franzolini.

È un contratto innovativo, che se ben applicato, riduce il costo del lavoro per le imprese rispetto al passato e aumenta la capacità di reddito dei lavoratori; sono tre gli aspetti chiave che rendono questo contratto realmente innovativo:

1. il premio di produzione territoriale (P.P.T.) previsto dal precedente contratto dal 01.01.2018 sarà sostituito dal **premio di risultato territoriale (P.R.T.)**, senza alcun aumento degli importi precedenti, e grazie all'applicazione della disciplina della detassazione di cui alla Legge 208/2015 i lavoratori percepiranno una retribuzione netta maggiore grazie alla tassazione agevolata
2. con l'opzione del "**welfare contrattuale**" il contratto offre la possibilità ai lavoratori di aumentare la loro capacità reddituale, riducendo contemporaneamente i costi delle imprese. Nel concreto, viene data la possibilità al lavoratore di scegliere se destinare 240 euro l'anno del premio territoriale, al quale si aggiungono 60 euro a carico del Fondo di Categoria settoriale, a copertura di alcune prestazioni come ad esempio i check up medici oppure per ottenere il rimborso di spese per prestazioni di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti ma anche al rimborso di spese per costi sostenuti per servizi di educazione e istruzione dei figli oppure ad integrazione della previdenza complementare;
3. il Fondo Regionale bilaterale di categoria, per il quale è previsto un incremento annuo a carico delle imprese di 3€ per lavoratore, per le aziende in regola con la bilateralità, finanzia:
  - a. sia il **secondo che il terzo giorno di malattia** dei dipendenti operai e degli apprendisti operai nel caso in cui quest'ultima abbia durata fino a sette giorni
  - b. un sostegno economico forfetario per la **malattia del titolare, del collaboratore e del socio** lavoratore per eventi superiori a 7 giorni e debitamente certificati (con questa prestazione si riconosce il ruolo determinante che ha il titolare nell'attività produttiva dell'impresa artigiana)

- c. un sostegno alla copertura dell'integrazione economica aggiuntiva a carico delle imprese per il lavoratore che ha esercitato **l'opzione del welfare contrattuale**
- d. un **sostegno economico alla maternità/paternità** a favore sia della lavoratrice/lavoratore sia dell'impresa.

Di seguito si evidenziano le principali novità dell'accordo.

#### **Sfera di applicazione (articolo 1)**

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) vale su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese del settore Legno, Arredamento e Mobili rientranti nella sfera di applicazione del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 25 marzo 2014.

#### **Decorrenza e durata (articolo 2)**

Il CCRL decorre dal 1° aprile 2017 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2019; continuerà comunque a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla stipula di un nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.

#### **Fondo Regionale di Categoria (articolo 4)**

Il CCRL prevede che i versamenti al Fondo dovuti per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio di ogni anno sono pari a:

- una quota annuale di **Euro 39,00** (anziché Euro 36,00 come previsto dal precedente CCRL) a carico delle aziende;
- una quota annuale di **Euro 6,00** a carico del lavoratore, da trattenersi a cura del datore di lavoro dalla retribuzione relativa al mese di maggio di ogni anno.

Le quote sia a carico delle aziende sia a carico dei lavoratori saranno versate **entro il 15 giugno** successivo.

Il contratto ha previsto le seguenti nuove prestazioni a carico del fondo in favore sia dei lavoratori sia delle imprese:

- a) sostegno alla parziale copertura dei costi relativi alla "carezza malattia" del lavoratore, pari al **secondo che il terzo giorno di malattia** dei dipendenti operai e degli apprendisti operai nel caso in cui quest'ultima abbia durata fino a sette giorni (il precedente CCRL copriva solo il terzo giorno)
- b) sostegno economico forfetario per la **malattia del titolare, del collaboratore e del socio** lavoratore per eventi **superiori a 7 giorni e debitamente certificati** (le cui modalità verranno definite con specifico Accordo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCRL);
- c) sostegno alla copertura dell'integrazione economica aggiuntiva a carico delle imprese per il lavoratore che ha esercitato **l'opzione del welfare contrattuale**
- d) **sostegno economico alla maternità/paternità** a favore sia della lavoratrice/lavoratore sia dell'impresa (le cui modalità dovranno essere definite con specifico Regolamento)

Il contratto dispone inoltre che l'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa le quote ad essa dovute in forza della contrattazione di primo e secondo livello, comprese le quote dovute al Fondo Regionale di categoria, è tenuta a versare al lavoratore le medesime quote erogate dall'Ente Bilaterale relative alle prestazioni di primo e di secondo livello dovute. Qualora l'azienda non ottemperi a quanto sopra, incorre in un inadempimento contrattuale ex art. 1, commi 1175 e 1176 Legge 296/2006.

## Trattamento economico di malattia operai e apprendisti operai (articolo 10)

Ad integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL in tema di trattamento economico di malattia, viene previsto un trattamento economico a favore degli operai e degli apprendisti operai per il 2° e 3° giorno, se continuativi e lavorativi, pari al 100% della retribuzione a copertura parziale della cosiddetta "carezza" per gli eventi di malattia di durata fino a 7 giorni. Con il contratto regionale quindi è stata data copertura, oltre che per il 3° giorno già previsto dal precedente CCRL, anche per il 2° giorno, se continuativo con il 3° giorno.

L'integrazione di malattia contrattualmente definita verrà anticipata dalle imprese ed il Fondo Regionale di categoria provvederà a rimborsare i costi dell'integrazione al trattamento economico di malattia del lavoratore, tramite l'Ente bilaterale (previa verifica della regolarità nei versamenti al Fondo stesso ed alla bilateralità nel biennio precedente).

## Premio di Risultato Territoriale (articolo 12)

Il Premio di Produzione Territoriale (P.P.T.) previsto dal precedente Contratto Collettivo Regionale rimane in vigore **fino al 31/12/2017**, e dal 01.01.2018 sarà sostituito dal **Premio di Risultato Territoriale (P.R.T.)**, senza alcun aumento degli importi precedenti, e verrà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2018 e a quelli assunti successivamente.

Il premio è annuale e viene erogato in 12 quote mensili, è onnicomprensivo ed è escluso dal calcolo del TFR. Resta inteso che per i lavoratori assunti nel corso dell'anno, il premio competerà in ratei proporzionati ai mesi di effettiva prestazione, con logica come da maturazione TFR; per i lavoratori occupati a tempo parziale l'erogazione del premio sarà proporzionale all'orario previsto dal contratto individuale di lavoro; per gli apprendisti verrà corrisposto nella misura percentuale prevista dalla fascia retributiva loro applicata in base al CCNL.

PREMIO DI RISULTATO TERRITORIALE		
Livelli	Annuale	Mensile
AS	1.172,16	97,68
A	1.053,36	87,78
B	918,72	76,56
C Super	855,36	71,28
C	792,00	66,00
D	720,72	60,06
E	657,36	54,78
F	586,08	48,84

Ai soli fini della detassazione (di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e s.m.i.), a decorrere dal 2018 il Premio di Risultato Territoriale verrà erogato solo se la verifica relativa all'andamento produttivo del settore Legno Arredamento Mobili darà esito positivo di almeno uno dei parametri previsti nel CCRL e con riferimento ai periodi previsti. La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà effettuata entro il mese di novembre di ciascun anno a partire dal 2018.

## Welfare contrattuale (articolo 13)

Il Contratto Collettivo Regionale ha disciplinato il welfare contrattuale con l'intento di fornire uno strumento che possa soddisfare alcuni bisogni di carattere extra lavorativo e accrescere il benessere personale dei lavoratori, nonché di aumentare la capacità reddituale di coloro che optino per fruire di tali prestazioni e contemporaneamente di diminuire i costi per le imprese, come previsto dall'articolo 51 c.2 del T.U.I.R.

Con l'opzione del "**welfare contrattuale**" il contratto offre la facoltà ai lavoratori di scegliere se destinare 20€ mensili del premio territoriale a prestazioni di welfare per un totale di 240€ l'anno, al quale si aggiungono 5€ mensili, ovvero 60€ l'anno, a carico del Fondo di Categoria, aumentando pertanto la loro capacità reddituale: infatti con l'opzione del welfare contrattuale tali importi sono netti in quanto non rientrano più nel reddito di lavoro dipendente (non sono imponibili né ai fini fiscali né previdenziali.)

### Prestazioni di welfare

Il lavoratore esercitando l'opzione welfare potrà usufruire delle seguenti prestazioni, ferma restando la possibilità, a livello aziendale, di individuarne ulteriori atte a soddisfare specifiche esigenze:

- integrazione dei contributi versati o da versare alla **previdenza complementare**;
- rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per prestazioni di **assistenza ai familiari** anziani o non autosufficienti;
- rimborso delle **spese sostenute per servizi di educazione** e istruzione a favore dei propri **figli**, anche in età prescolare (quali rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, servizio di trasporto scolastico, gite didattiche e visite di istruzione), compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi/invernali, per borse di studio e servizi di baby sitting
- **check up medico** per finalità sanitarie (previa stipula di una convenzione).

Il lavoratore è tenuto a produrre all'impresa copia del documento fiscalmente valido attestante la/le spesa/e eventualmente sostenute.

Le prestazioni di welfare verranno corrisposte dall'impresa al lavoratore che ne ha fatto richiesta in un'unica soluzione **entro il mese di gennaio** dell'anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, unitamente alle competenze terminative. Qualora la somma destinata alle prestazioni di cui al presente articolo dal lavoratore non dovesse essere del tutto o in parte fruita come servizio di welfare, verrà comunque restituita allo stesso.

Il Libro Unico del Lavoro avrà evidenza dell'importo di Welfare mensilmente maturato dal lavoratore come anche di quanto corrisposto allo stesso nel mese di gennaio di ciascun anno.

### Termini per effettuare l'opzione

Per il periodo fino a dicembre 2017 l'opzione welfare può essere esercitata dal lavoratore sul P.P.T. entro il giorno 20 di ciascun mese, con validità dal mese in corso e fino a dicembre 2017. Per le annualità successive il lavoratore dovrà esercitare l'opzione welfare sul P.R.T. entro il **giorno 20 gennaio** di ciascun anno ed a valere per l'intera annualità. Nel caso di assunzione intervenuta in corso d'anno l'opzione welfare dovrà essere esercitata dal lavoratore entro il giorno 20 del mese successivo a quello di assunzione. Il silenzio del lavoratore è da intendersi quale rinuncia all'opzione welfare.

### Integrazione economica aggiuntiva di 5€ mensili

Ai lavoratori che scelgono di aderire all'opzione welfare contrattuale, le imprese riconosceranno ulteriori € 5,00 mensili - 60€ annui - da destinare ai servizi di welfare prescelti. La quota aggiuntiva è anticipata dalle imprese ed il Fondo di categoria, tramite l'Ente Bilaterale, provvederà a riconoscere alle stesse aziende i costi dell'integrazione effettuata. L'intervento del Fondo regionale di categoria è subordinato alla regolarità nei versamenti al Fondo stesso e alla bilateralità nel biennio precedente.

### Riduzione dei costi per le imprese

Per le imprese, le somme desinate al welfare contrattuale in conformità al contratto collettivo regionale non sono imponibili ai fini previdenziali, e inoltre sono deducibili dal reddito d'impresa nella misura del 100%.

### **Abiti da lavoro e strumenti individuali di protezione (articolo 7)**

Si conferma l'obbligo per le aziende di fornire ai lavoratori i mezzi di protezione individuale e con periodicità annua gli abiti da lavoro, che, se usurati, verranno sostituiti.

### **Quota adesione contrattuale (articolo 15)**

A tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie verrà effettuata, salvo delega negativa, una trattenuta in busta paga a titolo di adesione contrattuale pari a 20,00 € da trattenere con le competenze del mese di luglio 2017.

Le aziende, anche per il tramite delle loro Associazioni, provvederanno all'effettuazione del versamento sul seguente conto corrente bancario: IT 61 O 0200812317 000104694803 attivo presso UNICREDIT S.P.A. UDINE – Viale Vittorio Veneto.

*(Fonti: Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia dd. 03.04.2017)*